

# 1. Equitalia e la riscossione dei tributi

## 1.1 Premessa

La riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del d.l. 203/2005, convertito nella Legge 248/2005.

Prima delle modifiche apportate dal d.l. 203/2005, il servizio nazionale di riscossione era affidato in concessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, a società per azioni (c.d. *cessionari della riscossione*).

Successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'art. 3 del d.l. 203/2005 ha disposto:

- l'eliminazione del previgente sistema di riscossione;
- l'attribuzione dell'attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate, che la esercita per il tramite di un'apposita società — denominata, fino a marzo 2007, Riscossione S.p.A. e poi Equitalia S.p.A.<sup>1</sup> — detenuta per il 51% dalla stessa Agenzia delle Entrate e dall'INPS per il 49%;
- la possibilità da parte della predetta società di acquistare una quota non inferiore al 51% del capitale delle precedenti società concessionarie (o del ramo di azienda delle banche che hanno gestito direttamente l'attività di riscossione), a condizione che il cedente acquisti a sua volta una partecipazione al capitale sociale di Riscossione S.p.A.;
- il riacquisto entro il 31 dicembre 2010, da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, delle azioni di Riscossione S.p.A. cedute a privati e l'acquisto delle azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate;
- la facoltà di cedere, successivamente al 31 dicembre 2010, le azioni possedute dai soci pubblici a soci privati scelti secondo regole ad evidenza pubblica e comunque entro la misura massima del 49% del capitale.

In tal modo, successivamente al 1° ottobre 2006, le precedenti aziende concessionarie, ora denominate **Agenti della Riscossione**, continuano ad esercitare l'attività di riscossione in qualità di società partecipate da Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.

---

<sup>1</sup> In data 12 marzo 2007, Riscossione S.p.A. ha mutato la propria denominazione sociale in Equitalia S.p.A.

## 1.2 Il gruppo Equitalia

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (il cui 51% è detenuto dall'Agenzia delle Entrate e il restante 49% dall'INPS), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi. È stata creata con l'obiettivo di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente.

Equitalia è un gruppo composto dalla holding Equitalia S.p.A., che controlla Equitalia Giustizia, Equitalia Servizi e 13 Agenti della riscossione presenti sul territorio nazionale (fatta eccezione per la Sicilia).

Nell'ambito del gruppo, Equitalia S.p.A. ha funzioni prevalentemente strategiche, di indirizzo e controllo dell'attività degli Agenti della riscossione.

### 1.2.1 Equitalia Servizi

Equitalia Servizi supporta gli Agenti della riscossione, sia come fornitore di soluzioni tecnologiche sia come interfaccia con gli enti.

A tal fine, Equitalia Servizi ha avviato un importante programma per supportare gli Agenti della riscossione e, quindi, gli enti, attraverso un pacchetto di servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico, i cui punti di forza sono:

- progressiva eliminazione delle lavorazioni cartacee e conseguente riduzione dei costi;
- perfezionamento della qualità e della quantità delle informazioni trattate;
- potenziamento dell'efficienza del processo di formazione dei ruoli e gestione dei provvedimenti, con conseguente riduzione degli errori e dei tempi;
- standardizzazione delle procedure e degli strumenti utilizzati.

### 1.2.2 Equitalia Giustizia

Equitalia Giustizia si occupa della riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 143/2008 (convertito dalla legge n. 181/2008), Equitalia Giustizia gestisce il Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) e alimentato principalmente con i proventi dei sequestri.

La società, inoltre, in attuazione dell'art. 1, commi 367 e seguenti della legge n. 244/2007 e dell'art. 23, commi 35 e 36, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, provvede, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi.

### 1.2.3 Gli Agenti della Riscossione (AdR) e il nuovo riassetto organizzativo

Gli Agenti si occupano degli aspetti operativi della riscossione, gestendo gli sportelli e i rapporti con i contribuenti e con gli enti. Ad oggi, gli Agenti della Riscossione sono presenti su tutto il territorio nazionale, organizzati su base regionale, con competenza provinciale. Tuttavia, l'assetto societario del Gruppo Equitalia è mutato. In base al progetto di riordino approvato a novembre 2010, infatti, il 31 dicembre 2011 è terminato il passaggio da 13 a 3 Agenti della riscossione:

- Equitalia Nord;
- Equitalia Centro;
- Equitalia Sud.

In particolare, la prima fase operativa del riassetto è partita il 1° luglio 2011 con una prima tranche di operazioni societarie e con il debutto operativo delle nuove società. Il riassetto si è concluso il 31 dicembre 2011, con l'incorporazione delle restanti società partecipate nelle tre nuove realtà Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud.

Secondo il suddetto piano, il nuovo modello organizzativo che allinea le strutture di Equitalia al sistema di *governance* dei suoi azionisti, Agenzia delle entrate e INPS, dovrebbe comportare una serie di vantaggi:

- maggiore efficacia del sistema di riscossione;
- riduzione della frammentazione territoriale;
- miglioramento del servizio offerto ai contribuenti.

Tutte le società sono strutturate in *Direzioni regionali* e *Aree territoriali*.

Le **Direzioni regionali** pianificano e monitorano l'attività di riscossione all'interno della regione di riferimento, con particolare attenzione alle morosità rilevanti, organizzano le attività amministrative a supporto e gestiscono il servizio ai contribuenti e agli enti.

Le **Aree territoriali** concorrono alla realizzazione degli obiettivi di riscossione e di qualità dei servizi agli enti e ai contribuenti, con particolare riferimento ai servizi di *front office*, declinando le linee di azione fissate dalla Direzione regionale.

### 1.2.3.1 Equitalia Nord

Equitalia Nord è una delle tre società nate dal progetto di riordino del Gruppo Equitalia approvato a novembre 2010.

Dal 1° luglio 2011, Equitalia Nord svolge la funzione di Agente della riscossione nelle seguenti Regioni:

- Piemonte (per le Province di Alessandria, Cuneo, Torino);
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Veneto.

Contestualmente, dalla stessa data sono operative le Direzioni regionali: Piemonte-Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto.

Le operazioni societarie che hanno portato Equitalia Nord ad acquisire competenza in Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta e in tre province del Piemonte (Alessandria, Cuneo e Torino), hanno implicato la fusione per incorporazione di Equitalia Esatri ed Equitalia Nomos e l'acquisizione del ramo d'azienda costituito dagli ambiti provinciali veneti di Equitalia Polis (Padova, Rovigo e Venezia).

La struttura di Equitalia Nord si è completata il 31 dicembre 2011, secondo un calendario che ha previsto le seguenti operazioni societarie:

- dal 1° ottobre 2011, si sono fuse in Equitalia Nord di Equitalia Friuli Venezia Giulia, con contestuale attivazione della relativa Direzione regionale ed Equitalia Sestri, con conseguente perfezionamento della struttura della Direzione regionale del Piemonte-Valle d'Aosta;
- dal 31 dicembre 2011, è stata incorporata Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol, ultimo tassello per completare Equitalia Nord. Parallelamente alla fusione per incorporazione è istituita la Direzione Regionale del Trentino Alto Adige.

A seguito del predetto riassetto, sono, dunque, 7 le regioni servite da Equitalia Nord, 38 le province, quasi 3 mila le persone addette, oltre 23 milioni gli abitanti residenti nel territorio di competenza.

#### EQUITALIA NORD: LE REGIONI E LE PROVINCE DI COMPETENZA

REGIONE	PROVINCE
Valle d'Aosta	Aosta
Piemonte	Alessandria, Cuneo, Torino; Asti, Biella, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli
Lombardia	(Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese)

Liguria	Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Veneto	Belluno, Treviso, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia)
Trentino Alto Adige	Trento, Bolzano
Friuli Venezia Giulia	Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone

### 1.2.3.2 Equitalia Centro

Equitalia Centro è la seconda società nata dal progetto di riordino del Gruppo Equitalia approvato a novembre 2010.

Dal 1° luglio 2011 Equitalia Centro svolge la funzione di Agente della riscossione nelle regioni Toscana e Umbria e nelle province di Bologna e Modena e L'Aquila. Contestualmente, dalla stessa data sono operative le Direzioni regionali dell'Abruzzo, della Toscana, dell'Umbria e dell'Emilia Romagna.

Le operazioni societarie che hanno portato Equitalia Centro ad acquisire competenza negli ambiti territoriali attuali hanno implicato fusioni per incorporazione o cessioni di rami d'azienda all'interno del Gruppo Equitalia:

- in Abruzzo Equitalia Centro ha acquisito il ramo d'azienda de L'Aquila da Equitalia Gerit;
- in Toscana la nuova società ha incorporato Equitalia Cerit e ha acquisito il ramo d'azienda costituito dagli ambiti provinciali di Siena, Livorno e Grosseto da Equitalia Gerit;
- in Umbria Equitalia Centro ha fuso per incorporazione Equitalia Umbria;
- in Emilia Romagna rami d'azienda di Bologna e Modena sono stati acquisiti rispettivamente da Equitalia Polis ed Equitalia Nomos.

Il progetto di creazione di Equitalia Centro si è concluso il 31 dicembre 2011, secondo il calendario che segue:

- dal 1° ottobre 2011 fusione, in Equitalia Centro, di Equitalia Emilia Nord ed Equitalia Romagna, con ultimazione della struttura della relativa Direzione regionale dell'Emilia Romagna;
- dal 31 dicembre 2011 incorporazione di Equitalia Pragma, Marche ed Equitalia Sardegna, completando il mosaico di Equitalia Centro. Perfezionamento della Direzione Regionale dell'Abruzzo con contestuale istituzione delle Direzioni regionali delle Marche e della Sardegna.

Complessivamente, al termine delle operazioni societarie, sono, dunque, 6 le Regioni servite da Equitalia Centro, 33 le province, quasi 2 mila le persone addette, oltre 13 milioni e mezzo gli abitanti residenti nel territorio di competenza.

**EQUITALIA CENTRO: LE REGIONI E LE PROVINCE DI COMPETENZA**

<b>REGIONE</b>	<b>PROVINCE</b>
Emilia Romagna	Bologna e Modena Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini
Toscana	Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Grosseto, Livorno, Siena
Marche	Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino
Umbria	Perugia e Terni
Abruzzo	L'Aquila Chieti, Pescara, Teramo
Sardegna	Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Medio Campidano e Carbonia Iglesias

**1.2.3.3 Equitalia Sud**

Equitalia Sud è la terza società nata dal progetto di riorganizzazione del Gruppo.

Dal 1° luglio 2011, Equitalia Sud è Agente della riscossione per tutte le province della Campania, del Lazio, del Molise e per la provincia di Taranto. Dalla stessa data hanno cessato l'attività Equitalia Gerit ed Equitalia Polis e sono diventate operative le Direzioni regionali della Campania, del Lazio, del Molise e della Puglia.

La struttura di Equitalia Sud è stata completata nel secondo semestre del 2011 con la fusione per incorporazione degli Agenti della riscossione competenti per le regioni Basilicata e Calabria e per le restanti province della regione Puglia.

Al termine delle operazioni societarie, le regioni servite da Equitalia Sud sono 6, con 25 province e quasi 3 mila dipendenti. Gli abitanti residenti nel territorio di competenza sono circa 20 milioni.

**EQUITALIA SUD: LE REGIONI E LE PROVINCE DI COMPETENZA**

<b>REGIONE</b>	<b>PROVINCE</b>
Lazio	Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo
Molise	Campobasso e Isernia
Campania	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
Puglia	Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia e Lecce, Taranto
Basilicata	Potenza, Matera
Calabria	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia

### 1.3 L'attività di riscossione svolta da Equitalia

Nel nostro sistema tributario, vige il sistema di **autoliquidazione delle imposte**. Pertanto, a seguito della presentazione delle dichiarazioni, i contribuenti provvedono spontaneamente al pagamento delle imposte. Successivamente al controllo delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria può però ritenere che il contribuente avrebbe dovuto versare importi maggiori.

In tal caso, essa richiede le suddette somme, secondo le ipotesi, tramite avviso di accertamento o cartella di pagamento.

In sostanza, si ha un'importante distinzione tra:

- riscossione spontanea, senza ruolo, che si concretizza nei versamenti diretti degli importi ad opera dei contribuenti;
- riscossione coattiva, a mezzo ruolo, basata su atti emanati dall'Amministrazione finanziaria.

Il ruolo e la cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/92, sono **atti impugnabili presso le Commissioni tributarie**.

L'attività di riscossione vera e propria (notifica della cartella di pagamento e fase di espropriazione) non è eseguita dall'Agenzia delle Entrate, ma dagli Agenti della Riscossione.

Il Gruppo Equitalia, attraverso i suoi Agenti, esercita la riscossione dei tributi sull'intero territorio nazionale, esclusa la Sicilia.

In particolare, Equitalia esercita sia la riscossione non da ruolo, che riguarda, per esempio, l'ICI e le entrate pagate con modello F23, sia la riscossione a mezzo ruolo, effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento. Dal punto di vista procedurale:

- le somme richieste al contribuente, tramite avviso di accertamento o mediante le c.d. comunicazioni bonarie, vengono iscritte a ruolo dall'ente impositore (e.g. Agenzia delle Entrate, INPS ecc.);
- il ruolo, entro determinati termini, viene consegnato all'Agente della Riscossione;
- quest'ultimo notifica al contribuente la cartella di pagamento.

#### LA RISCOSSIONE

La Riscossione consiste nel pagamento del tributo. Il pagamento può avvenire mediante versamento spontaneo del contribuente o a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, nel caso in cui il contribuente sia inadempiente.

### 1.3.1 La riscossione non tramite ruolo

Equitalia, con i propri agenti della riscossione può svolgere:

- le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica;
- altre attività strumentali a quelle dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio.

Si fa, comunque, rilevare che, a seguito delle modifiche in materia di riscossione delle entrate locali apportate dal d.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011, dal 1° gennaio 2012, Equitalia **non effettua più** le attività di liquidazione spontanea e coattiva delle entrate dei Comuni e delle società da essi partecipate.

### 1.3.2 La riscossione a mezzo ruolo

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.l. 203/2005, Equitalia effettua, inoltre, l’attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni del Titolo I, capo II e Titolo II del d.P.R. 602/73.

La riscossione a mezzo ruolo si definisce spontanea:

- se l’iscrizione a ruolo della cartella non deriva da un precedente inadempimento;
- se la somma richiesta in pagamento è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

Qualora, invece, a seguito della notifica della cartella e degli eventuali successivi solleciti e avvisi il contribuente non paghi e non sia intervenuto, nel frattempo, un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della riscossione deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione coattiva, disciplinate dalla legge.

A questo fine, l’Agente della riscossione può esercitare specifici poteri, a tutela del credito, come:

- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati;
- iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (e.g. *autovetture*);
- procedere all’espropriazione forzata (i.e. pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (e.g. stipendi);
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.



## L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE SVOLTA DAGLI AGENTI

TIPOLOGIA DI RISCOSSIONE	COME VIENE EFFETTUATA
<b>Riscossione non a mezzo ruolo</b>	mediante i versamenti diretti, come ad esempio la riscossione dei versamenti diretti con compensazione mediante il modello F24, la riscossione dei tributi e delle altre entrate versate con modello F23, o ancora la riscossione di altri tributi
<b>Riscossione a mezzo ruolo</b>	mediante la notifica di una cartella di pagamento. Essa può essere spontanea o coattiva

## 1.4 I poteri dell'Agente della Riscossione a tutela del credito

In particolare, l'Agente della Riscossione gode di ampi poteri al fine di tutelare il credito erariale, poteri che, ovviamente, sono strumentali non alla ricerca di materia imponibile ma a garantire l'effettività della riscossione.

Ad esempio, in caso di notifica della cartella di pagamento, decorsi sessanta giorni Equitalia può:

- iscrivere ipoteca;
- disporre il fermo dei beni mobili registrati;
- procedere alla notifica del pignoramento, e quindi all'espropriazione forzata;
- esercitare ogni azione cautelare e conservativa prevista per la tutela del credito.

### 1.4.1 L'iscrizione di ipoteca

A tutela del proprio credito, l'Agente della Riscossione può iscrivere **ipoteca** sui beni immobiliari del debitore.

L'ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l'Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante *iscrizione nei registri immobiliari*.

Da 2 marzo 2012, con l'entrata in vigore del d.l. 16/2012, vi è un unico limite di debito, al di sotto del quale l'Agente **non può** iscrivere ipoteca, pari a **20 mila euro**.

### 1.4.2 Il fermo amministrativo

Questo provvedimento, più comunemente conosciuto come **ganascce fiscali**, consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un'automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione. Qualora, dopo il fermo, il debito continui a non essere pagato, l'Agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta.

### 1.4.3 Pignoramento immobiliare (o espropriazione)

Nel caso in cui, successivamente all'ipoteca, il contribuente continui a non pagare il debito, l'Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile.

In ogni caso, il pignoramento immobiliare è effettuato al di sopra di determinati importi di debito.

Come già segnalato, sulla base delle ultime disposizioni legislative (d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), dal 13 luglio 2011 l'Agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato in base a valori catastali e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a:

- 20 mila euro, qualora le somme indicate in cartella siano contestate in giudizio o siano ancora contestabili e l'immobile del debitore costituisca abitazione principale;
- 8 mila euro negli altri casi.

### 1.4.4 Pignoramento mobiliare

L'Agente della riscossione può, inoltre, pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

Per debiti fino a 2 mila euro, in base alle ultime disposizioni legislative (d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), dal 13 luglio 2011 l'applicazione delle misure esecutive è preceduta dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

### 1.4.5 Pignoramento presso terzi di crediti

L'Agente della riscossione può anche richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore, entro i limiti dell'importo dovuto.

Dal 2 marzo 2012, le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) relative al rapporto di lavoro possono essere pignorata dall'ADR in misura pari a;

- 1/10 per importi fino a 2 mila euro;
- 1/7 per importi da 2 mila a 5 mila euro;
- 1/5 per importi superiori a 5 mila euro.

Per debiti fino a 2 mila euro, in base alle ultime disposizioni legislative (d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dal 13 luglio 2011, l'applicazione delle misure esecutive è preceduta dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

In ogni caso, si fa rilevare che l'art. 48 bis del d.P.R. 602/73 prevede il c.d. "blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" in base al quale queste ultime e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a euro 10.000, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a euro 10.000.

Più precisamente, prima di eseguire un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, la Pubblica Amministrazione inoltra, in via telematica, apposita richiesta a Equitalia che, nei cinque giorni successivi, verifica se il beneficiario risulta *moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento per un importo totale di almeno euro 10.000*. In caso affermativo, Equitalia comunicherà alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito e l'intenzione di voler procedere al pignoramento presso terzi.

A seguito di tale comunicazione, dunque, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme per i trenta giorni successivi alla comunicazione, fino a concorrenza del debito indicato dall'agente della riscossione che, nel frattempo, notificherà il pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/73

### 1.4.6 I provvedimenti di esecuzione forzata

Nel caso in cui i provvedimenti a tutela del credito esperiti non dovessero sortire alcun effetto, l'Agente della riscossione procederà con provvedimenti di esecuzione forzata al fine di recuperare il credito.

## **1.5 I poteri strumentali alla ricerca dei beni escutibili**

Oltre ai provvedimenti a tutela del credito, la legge contempla, in capo ad Equitalia, specifici poteri strumentali alla ricerca dei beni del debitore da sottoporre a esecuzione:

- la facoltà di accedere ai dati dell'archivio finanziario presso l'Anagrafe tributaria;
- la possibilità di accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici;
- alcune potestà attribuite agli uffici finanziari.

### **1.5.1 Accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria**

L'art. 35 comma 25 del d.l. 223/2006 attribuisce ai dipendenti di Equitalia il potere di accedere ai dati trasmessi dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria, di cui all'art. 7, comma 6, del d.P.R. 605/73, ai soli fini della riscossione mediante ruolo.

Si tratta, in particolare, delle informazioni di natura bancaria fornite dagli intermediari finanziaria all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza, qualora questi ultimi, in sede di indagini finanziarie e previa autorizzazione del proprio direttore/comandante regionale, ne facciano richiesta.

A tal fine, comunque, è necessaria la previa autorizzazione del Direttore dell'Agente della Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate individua i dipendenti degli Agenti della Riscossione che possono accedere ai dati, *ex* art. 35 comma 26-*bis* del d.l. 223/2006. Il provvedimento Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2006, dando attuazione alla sopracitata disposizione, ha precisato che possono accedere ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, i dipendenti di ciascun Agente della Riscossione:

- indicati dal relativo direttore generale, sulla base di valutazioni di competenza e professionalità, tra quelli autenticati ai sensi dell'Allegato n. 2 al d.m. 16 novembre 2000;
- il cui rapporto di lavoro con lo stesso Agente della Riscossione è in essere da almeno due anni.

### **1.5.2 Accesso ai dati rilevanti detenuti da pubblici Uffici**

Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, gli Agenti della Riscossione sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti, anche se detenuti da uffici pubblici, per effetto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99.

Gli stessi possono, inoltre, prendere visione ed estrarre copia degli atti riguardanti:

- i beni dei debitori iscritti a ruolo;
- i coobbligati;
- ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

Inoltre, gli Agenti della Riscossione sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e i sistemi informativi degli altri soggetti creditori. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 112/99, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto di natura non regolamentare stabilisce i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà sopracitate, nonché le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

### 1.5.3 Estensione dei poteri attribuiti agli Uffici finanziari

Per le somme di importo complessivamente superiore a 25.000,00 euro e in caso di morosità del debitore, gli Agenti della Riscossione, ex art. 35 comma 25-bis del d.l. 223/2006, previa autorizzazione del direttore generale, possono:

- esercitare le facoltà e i poteri di cui agli artt. 33 del d.P.R. 600/73 e 52 del d.P.R. 633/72;
- al solo fine di *“acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi”*.

Ovviamente, l'utilizzo dei suddetti poteri deve essere circoscritto, come previsto dalla norma, alla ricerca di dati utili per il pignoramento presso terzi.

### 1.5.4 Collaborazione tra Equitalia e Guardia di Finanza

L'art. 3 comma 5 del d.l. 203/2005 prevede che, ai fini dell'attività di riscossione, la Guardia di Finanza atui forme di collaborazione con Equitalia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con la circ. 8 maggio 2009 n. 155554, la Guardia di Finanza ha diramato alcune direttive per l'attuazione della suddetta collaborazione, al fine di indirizzare, nello specifico, *“gli accertamenti patrimoniali finalizzati alla riscossione, su obiettivi più concreti, efficaci ed immediatamente utilizzabili per l'attività di recupero coattivo”*.

### 1.5.5 Accesso ai dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari

Gli enti locali e i soggetti cui è stata affidata l'attività di accertamento e di riscossione possono accedere all'archivio dei rapporti finanziari presso l'Anagrafe tributaria (art. 83, comma 28-*series*, del d.l. 112/2008).

A tale potere, che deve essere autorizzato in forma scritta dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, si può ricorrere solo dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale.

### 1.6 Gli avvisi e i solleciti preventivi

In ogni caso, prima di attivare le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva delle somme non pagate, Equitalia deve inviare al contribuente una serie di comunicazioni, proprio per evitare di ricorrere alle misure di recupero forzoso.

Il sollecito, spedito per posta semplice, è una sorta di *'promemoria* inviato a chi ha un debito d'importo non elevato, fino a 10 mila euro, con l'invito a mettersi in regola.

L'avviso di intimazione viene inviato decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento qualora il debito non sia stato ancora pagato. Dalla data di notifica dell'avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, dopodiché l'Agente della riscossione potrà attivare le procedure esecutive (e.g. *pignoramento*) non ancora intraprese.

Il preavviso di fermo amministrativo è inviato al contribuente prima di eseguire l'iscrizione vera e propria. Il preavviso invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l'avvertenza che, altrimenti, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente.

La diffida è inviata prima di procedere all'iscrizione d'ipoteca.

Con la diffida si ricorda al contribuente che, se non è in regola con i pagamenti, l'Agente della riscossione procederà all'iscrizione di ipoteca su un bene immobile di sua proprietà.

Con l'entrata in vigore della legge 106/2011, che ha convertito il d.l. 70/2011, sono stati introdotte ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare dal 13 luglio 2011:

— prima di iscrivere ipoteca, l'Agente della riscossione notifica al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d'ipoteca;

— per i debiti fino a 2 mila euro l'applicazione di misure cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, per posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l'Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso secondo il tipo di procedura prevista (es. avviso d'iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

### **1.7 La remunerazione dell'attività svolta da Equitalia**

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 112/99, l'attività degli Agenti della Riscossione è remunerata con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora.

In ogni caso, è previsto che l'aggio sia a carico del debitore:

- per il 4,65% delle somme iscritte a ruolo, nel caso in cui egli provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
- integralmente, in caso contrario.

Con particolare riferimento all'aggio della riscossione, si fa rilevare che a seguito dell'approvazione del decreto cd. *salva Italia* (d.l n. 201/2011) cambierà l'aggio degli agenti della riscossione attualmente fissato nella misura del 9%.

La nuova norma, infatti, prevede che gli agenti hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del MEF. Tale decreto dovrà tener conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia garantendo al contribuente oneri inferiori a quelli in essere.

C'è, tuttavia, un problema: le nuove norme prevedono che il decreto venga adottato entro il 31/12/2013 e, fino ad allora, si applicano ancora le regole vigenti sull'aggio al 9%!

### **1.8 Il discarico delle somme iscritte a ruolo**

Il sistema attuale, per ciò che concerne le somme non riscosse dagli Agenti, non contempla più il principio del "non riscosso per riscosso".

L'art. 32 comma 3 del d.P.R. 43/88, abrogato dall'art. 2 del d.lgs. 37/99, stabiliva al riguardo che: *“la consegna dei ruoli costituisce il Concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazione delle somme che il Concessionario stesso è autorizzato a trattenere ai sensi degli artt. 62 e 86.”*

Nella vigente disciplina, invece, l'Agente della Riscossione deve avvalersi di tutte le misure cautelari ed esecutive indispensabili per conseguire le somme iscritte a ruolo. Lo stesso è autorizzato a porre in essere la procedura amministrativa per il discarico in caso di:

- irreperibilità del debitore;
- infruttuosità delle procedure per incapienza del suo patrimonio.

La procedura di discarico delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 19 del d.lgs. 112/99, consiste nel trasmettere all'ente creditore, anche telematicamente, una **comunicazione per inesigibilità**, entro i termini previsti dal comma 2 del citato articolo.

A norma dell'art. 19 comma 2 del d.lgs. 112/99, comportano la perdita in capo a Equitalia del diritto al discarico:

- la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo;
- la mancata notificazione, imputabile all'Agente della Riscossione, della cartella di pagamento prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo;
- la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese;
- il mancato svolgimento dell'azione esecutiva:
- i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
- nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi dell'art. 19 comma 4 del d.lgs. 112/99;
- il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi dell'art. 19 comma 4 del d.lgs. 112/99;
- la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, per cause imputabili al concessionario.



Ai sensi dell'art. 19 comma 4 del d.lgs. 122/99, in ogni momento e fino al discarico, l'Agenzia delle Entrate ha il potere di:

- comunicare all'Agente della Riscossione l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione;
- segnalare al concessionario azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

Inoltre, fino al discarico l'Agenzia delle Entrate può:

- richiedere all'Agente della Riscossione la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito;
- ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario.

Il concessionario perde il diritto al discarico della quota se, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione.

L'Agente della Riscossione è automaticamente discaricato decorsi 3 anni dalla comunicazione di inesigibilità (totale o parziale) della quota, *ex art.* 19 comma 3 del d.lgs. 112/99.

Contestualmente, dalle scritture patrimoniali sono eliminati i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.